



COMUNE DI MUSCOLINE

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 29/01/2019

**OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio** nella Sala Consiliare posta al 2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	COMAGLIO Davide	Sindaco	X	
2.	LAURO Camilla	Consigliere	X	
3.	VEZZOLA Giorgio	Consigliere	X	
4.	BARDELLONI Nadia	Consigliere	X	
5.	CERQUI Roberto	Consigliere	X	
6.	BUSI Alessandro	Consigliere	X	
7.	DUSI PAOLO	Consigliere		X
8.	BERSANINI ELISA	Consigliere	X	
9.	BENEDETTI Giovanni	Consigliere		X
10.	PAPA Andrea	Consigliere	X	
11.	BERARDI Giuseppe	Consigliere	X	

Presenti n.9 - Assenti n.2

Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.

Assenti:nessuno.

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.

Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 6 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019 –
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

Il Sindaco introduce il punto n. 6 dell'ordine del giorno passando la parola all'assessore al bilancio, signora Fiamozzi Anita, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore comunica che l'amministrazione conferma l'aliquota dello 0,5%, ferma dal 2015, senza dar corso alla possibilità di aumento sino al massimo dello 0,8% consentito dalla legge di bilancio 2019. Considerato che Muscoline si colloca al ventunesimo posto nella classifica per reddito pro capite dei 205 comuni del bresciano, l'aumento della compartecipazione all'addizionale IRPEF, che grava sui redditi, consentirebbe un aumento consistente delle entrate, ma, anche perché il tributo è trasferito dallo Stato che più volte nel tempo ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di calcolo dei trasferimenti, si è preferito mantenere invariata l'aliquota.

Conclusa l'illustrazione e dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d'intervenire.

Il Sindaco conclude, come per la conferma delle aliquote IMU e TASI, sottolineando l'importanza di non aumentare le aliquote dei tributi, che, non in ottica elettorale, è legata al poter approvare un bilancio in equilibrio, senza sprechi, che non richiede di reperire ulteriori entrate per finanziare le spese.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (...)”*;

l'articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo consiliare;

l'art.1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che testualmente dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: *«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”* e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 1997), che

testualmente recita: «3. *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico*»;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2007 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale Irpef;

VISTA la legge di bilancio per l'anno 2019, approvata con la Legge n.145 del 30/12/2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2018, che riconosce agli Enti Locali la possibilità di deliberare nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019 rimuovendo il blocco di cui al comma 42, dell'articolo 1), della Legge Finanziaria 2018, che stabiliva la sospensione degli aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote ed alle tariffe in vigore nell'anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 31.12.2017 con la quale, si stabiliva di confermare per l'anno 2018 l'aliquota del 0,50% per l'addizionale comunale Irpef;

RITENUTO di non procedere a nessun incremento delle aliquote per l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2019, confermando pertanto quanto deliberato con il provvedimento sopramenzionato;

RICHIAMATO il Decreto del 7 dicembre 2018, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2020 al 28 febbraio 2019;

ATTESO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 15 art. 13 del DL 201/11 convertito nella L. 214/11, il Regolamento, unitamente alla relativa deliberazione, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal competente responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2019, il regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del consiglio comunale n. n. 3 del 26 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

3. **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento, come modificato nell'anno 2015, prevede un'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento);
4. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019, l'aliquota dello 0,50% per l'addizionale comunale Irpef;
5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019 - CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- ☐ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Muscoline, 12 febbraio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **11 marzo 2019**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA